

**Osservazioni di ABI sull'atto del
Governo n. 157 (Decreto su
conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro)**

28 aprile 2015

Con riferimento allo schema di Decreto Legislativo (Atto n. 157) recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, attuativo della delega contenuta nella legge n. 183 del 2014 (art. 1, commi 8, 9 e 11) ABI, pur non avendo preso parte alle audizioni svoltesi davanti a codesta Commissione parlamentare, intende fornire un proprio contributo limitandosi, considerata l'urgenza di completare nei termini previsti l'iter parlamentare di approvazione della normativa, ad affrontare un profilo della emananda disciplina che assume, per le aziende, particolare rilevanza, tralasciando pertanto altri aspetti che pure meriterebbero attenzione.

La questione attiene alla fruizione in modalità oraria del congedo parentale, così come disciplinata dall'art. 7, comma 1, lett. b) e c).

La disposizione in parola prevede che la fruizione su base oraria sia consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Si tratta di una formulazione che pone numerosi dubbi interpretativi e che, conseguentemente, potrà creare problemi sul piano applicativo, anche in considerazione del fatto che non sembra soddisfare l'esigenza di fondo che è quella di realizzare un effettivo contemperamento del diritto dei lavoratori/lavoratrici con quelle dell'impresa ad una efficiente organizzazione del lavoro, anche in conformità ai principi comunitari in materia.

La Direttiva 2010/18/UE dell'8 marzo 2010 stabilisce, infatti, che il congedo parentale sia accordato a tempo pieno e a tempo parziale, in modo frammentato o nella forma di un credito di tempo, tenendo conto delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori.

In ragione di ciò ABI chiede una modifica della suddetta previsione, affinché sia affidata alla contrattazione collettiva la determinazione delle modalità gestionali più idonee e coerenti con le diverse esigenze da tutelare.

A tal proposito preme ricordare come ABI abbia già manifestato attenzione al problema della regolamentazione negoziale del congedo orario, nell'ambito dell'Accordo sottoscritto con le OO.SS. il 19 aprile 2013, sulla scorta della previsione contenuta nell'art. 32, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 151 del 2001, rinviando tuttavia l'individuazione delle opportune soluzioni ad un momento successivo alla emanazione delle istruzioni operative da parte dei competenti Enti.

E ancora si segnala che – in coerenza con tale richiesta di modifica - in occasione del recente Accordo di rinnovo del ccnl del 31 marzo 2015, le Parti nazionali hanno assunto l'impegno ad incontrarsi entro 30 giorni

dall'entrata in vigore del decreto delegato in discussione, per valutarne i criteri applicativi presso le aziende del settore, "con particolare riguardo all'attuazione della normativa sui congedi parentali ad ore".

Si richiama infine l'attenzione sul fatto che la normativa introdotta dal Decreto ha, ai sensi dell'art. 25, comma 2, natura sperimentale e temporanea, trovando applicazione esclusivamente per l'anno 2015, salvo il rinvio a successivi decreti legislativi per il riconoscimento dei benefici in parola e della correlata copertura finanziaria. Ciò che rende, quindi, in ogni caso incerto l'intero disegno normativo.

Si osserva al riguardo che risulta poco congrua e conveniente una sperimentazione riferita ad un solo anno; oltretutto l'eventuale attuazione in sede di contrattazione collettiva, sposterebbe ulteriormente in avanti l'adozione di disposizioni in materia, di cui verrebbe comunque poi meno la relativa legislazione di riferimento.